

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ADEMPIMENTI PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI E DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE A FAVORE DEI DETENTORI DEGLI AUTOVEICOLI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

A partire dal 3 novembre 2014 è previsto l'obbligo di indicare sulla carta di circolazione il nome del soggetto che effettivamente utilizza il mezzo a cui la stessa si riferisce.

L'obbligo si prefigge l'obiettivo di rendere più semplici la notifica delle violazioni al codice della strada e di contrastare l'intestazione fittizia dei veicoli.

L'art. 94 comma 4 bis del codice della strada prevede determinati obblighi di comunicazione, finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove ci sia una variazione dell'intestatario della carta di circolazione che comporti la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore ai 30 giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso.

Con la circolare prot. n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 il Ministero dell'Interno aveva specificato che:

- nei predetti atti possono essere ricomprese tutte quelle situazioni in cui non è intervenuto di fatto un mutamento di proprietà o si prospetta un trasferimento che non potrà essere risolto entro il termine di 30 giorni (come ad esempio gli atti di successione fra eredi e le procedure fallimentari);
- occorre comunque attendere l'emanazione di un regolamento per individuare realmente il campo di applicazione.

Al fine di consentire l'attuazione della predetta norma, si era resa necessaria una modifica del D.p.r. n. 495/1992, adottata con il D.p.r. 28 settembre 2012, n. 198, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2012, ed in vigore dal 7 dicembre 2012, che ha introdotto l'art. 247-bis, del codice della strada "variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi" il quale prevede, fra l'altro, che, a richiesta degli interessati, gli uffici del Dipartimento per i trasporti procedono all'aggiornamento della carta di circolazione dei mezzi di trasporto che siano nella disponibilità di un soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni.

L'entrata in vigore del suddetto provvedimento era stata fissata al 7 dicembre 2012, ma per l'entrata a regime bisognerà attendere il 3 novembre prossimo, data in cui saranno pronte le procedure informatiche. Il ritardo nell'applicazione degli obblighi deriva anche dallo scarso favore che la norma, nata per limitare le truffe e abusi e per identificare meglio i responsabili di incidenti e infrazioni, ha riscosso presso varie parti in causa. Così il tempo è trascorso anche per limitarne l'ambito. Un compromesso è arrivato con la maxi-circolare prot. n. 15513, emanata il 10 luglio scorso dalla Motorizzazione per disciplinare in dettaglio le procedure.

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Tenuto conto delle fattispecie individuate dall'art. 247-bis del D.p.r. n. 495/1992, le nuove procedure trovano al momento applicazione esclusivamente con riferimento alle carte di circolazione relative agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (escluso i ciclomotori), la cui disponibilità non sia assoggettata al possesso di titoli autorizzativi, nel caso in cui vi sia:

- una variazione della denominazione dell'ente intestatario;
- una variazione delle generalità della persona fisica intestataria;

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

- la temporanea disponibilità di un veicolo intestato ad un terzo, per un periodo superiore ai 30 giorni, da parte di un soggetto a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente;
- l'intestazione di veicoli a soggetti giuridicamente incapaci (in questo caso l'annotazione dovrà essere effettuata nei confronti del genitore esercente la potestà in caso di mezzo intestato al minore, mentre al tutore nel caso di interdetti o inabilitati).

Si precisa che la norma non interessa i veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:

- iscrizione al REN o all'albo degli autotrasportatori;
- licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
- autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi, ecc.).

Con riferimento ai predetti veicoli, infatti, verranno emanate apposite disposizioni.

In tema di ambito oggettivo di applicazione della nuova disciplina, appare altresì necessaria una precisazione con riguardo ai rimorchi di massa complessiva inferiore alle 3,5 t. Infatti, ancorché detti rimorchi siano stati esonerati dal regime dei beni mobili registrati, la disciplina dei mutamenti dell'intestazione degli stessi resta comunque radicata nell'art. 94, il quale, pertanto, continua ad essere applicabile, anche per gli aspetti sanzionatori, con riferimento ai soli adempimenti di motorizzazione.

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina, l'art. 94, comma 4-bis, fa riferimento all'intestatario della carta di circolazione, ossia:

- il proprietario del veicolo, ivi compreso il trustee (amministratore/gestore), il locatore (nel caso di locazione senza conducente), il nudo proprietario (nel caso di usufrutto) e l'acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio);
- il locatario (nel caso di leasing);
- l'usufruttuario.

L'obbligo di registrazione di disponibilità del mezzo per oltre 30 giorni grava sull'avente causa (comodatario, affidatario in custodia giudiziale, locatario o sublocatario, eredi, utilizzatore con contratto di rent to buy), ma è ammesso che provveda, su delega, anche il dante causa (proprietario - compreso il trustee -, locatore nel noleggio, nudo proprietario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario nel leasing, usufruttuario).

ADEMPIMENTI IN CAPO AL PROPRIETARIO PERSONA FISICA E SOCIETA' O ENTE

In caso di variazione formale dell'intestatario della carta di circolazione e nelle ipotesi di disponibilità di veicolo, per più di trenta giorni, da parte di un soggetto diverso dall'intestatario, gli interessati dovranno informare entro trenta giorni, il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici che provvederà:

- all'annotazione sulla carta di circolazione delle generalità dell'utilizzatore;
- alla registrazione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, tenuto presso il dipartimento per i trasporti terrestri.

L'adempimento appena commentato dovrà essere effettuato anche dalle imprese posto che, nella generalità dei casi, le auto sono date in uso ai dipendenti in forza di un contratto di comodato, mentre il soggetto intestatario del veicolo rimane comunque sempre l'impresa. Dovranno, quindi, essere aggiornati i libretti di circolazione di queste autovetture aziendali.

Esistono poi i veicoli aziendali "esclusivi", quelli cioè non dati in uso promiscuo ad amministratori o dipendenti, rispetto ai quali sarebbe opportuno chiarire il concetto di disponibilità, precisando, ad esempio, se si debba aggiornare il libretto dell'autocarro che usano a turno gli operai addetti alla manutenzione, ovviamente solo nell'orario di lavoro.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANNOTAZIONI PER VEICOLI IN DISPONIBILITA' DI SOGGETTI DIVERSI DALL'INTESTATARIO

In particolare, si deve richiedere agli uffici della motorizzazione l'aggiornamento della carta di circolazione auto, sulla quale andranno annotati:

- nominativo del comodatario, qualora la disponibilità temporanea derivi da un contratto di comodato;
- la scadenza del relativo contratto ovvero il nominativo dell'affidatario in caso di affidamento in custodia giudiziale.

Così, allo stesso modo, deve essere richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione auto, per i veicoli che sono in disponibilità di un soggetto diverso dall'intestatario, per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali. Per la locazione senza conducente, invece, sarà sufficiente il semplice aggiornamento del CED, fermo restando che il locatario sarà comunque tenuto a conservare durante la guida la fotocopia della carta di circolazione e la ricevuta dell'avvenuto aggiornamento. Ad ogni modo, nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi.

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE SOCIALE DELL'ENTE INTESTATARIO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Il nuovo art. 247-bis, comma 1, del D.p.r. n. 495/1992 prevede l'obbligo dell'aggiornamento della carta di circolazione, mediante emissione di apposito tagliando, ogni qualvolta vi sia un mutamento della denominazione o della ragione sociale del soggetto giuridico intestatario della carta di circolazione; ciò anche a seguito di atti di trasformazione o fusione societaria, a condizione che non diano luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitino di annotazione nel pubblico registro automobilistico. La variazione di denominazione può riguardare qualunque dei soggetti indicati nel precedente paragrafo (presupposto soggettivo).

Sul tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, oltre alla nuova denominazione del soggetto giuridico, è apposta la seguente dicitura: "*Variazione della denominazione/ragione sociale dell'intestatario effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.*".

Alla domanda di rilascio del tagliando di aggiornamento deve essere allegata, a seconda dei casi:

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, D.p.r. n. 445/2000) attestante l'avvenuta variazione della denominazione o della ragione sociale della società iscritta nel registro delle imprese, specificando che la variazione stessa deriva da atti, anche di trasformazione o di fusione societaria, che non hanno dato luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e, pertanto, non è soggetta a trascrizione nel pubblico registro automobilistico;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, D.p.r. n. 445/2000) attestante l'avvenuta variazione della denominazione dell'ente, non iscritto nel registro delle imprese, specificando che la variazione stessa deriva da atti che non hanno dato luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e, pertanto, non è soggetta a trascrizione nel pubblico registro automobilistico;
- l'attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione).

Le predette dichiarazioni sostitutive sono rese dalla persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della persona giuridica intestataria della carta di circolazione. La nuova procedura non si applica quando si debba procedere alla correzione di denominazioni o ragioni sociali erroneamente trascritte nella carta di circolazione, nel qual caso occorre procedere alla ristampa della carta di circolazione.

ENTRATA IN VIGORE

L'entrata in vigore degli obblighi precedentemente evidenziati è fissata per il 3 novembre prossimo, e gli obblighi scatteranno solo per gli atti posti in essere successivamente a quella data. Quindi, chi usa già un

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

veicolo non proprio o ha un'intestazione non aggiornata non dovrà far nulla; se lo vorrà, comunque, potrà effettuare lo stesso la registrazione.

REGIME SANZIONATORIO

Chi omette l'aggiornamento della carta di circolazione è soggetto alle seguenti ammende:

- Sanzione amministrativa pecuniaria di € 705;
- Ritiro immediato della carta di circolazione per il successivo aggiornamento.

Per una più semplice comprensione, qui di seguito verrà illustrata una tabella di sintesi con i casi più frequenti:

TIPOLOGIA DI SITUAZIONE	COSA OCCORRE FARE
Variazione di denominazione del veicolo, del motoveicolo e del rimorchio che non necessitano alcuna comunicazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico)	Nel caso in esame occorrerà procedere con l'aggiornamento della carta di circolazione
Disponibilità di un veicolo di un soggetto diverso dall'intestatario per un periodo superiore a 30 giorni in virtù di un contratto di comodato o custodia giudiziale	Nel caso in esame occorrerà procedere con l'aggiornamento della carta di circolazione con espressa indicazione dell'affidatario con l'unica eccezione dei familiari
Locazione senza conducente di autoveicolo, motoveicolo e rimorchi per un periodo superiore a 30 giorni	Nel caso in esame occorrerà procedere all'aggiornamento del CED della motorizzazione che rilascerà apposita ricevuta da allegare ai documenti di circolazione
Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci (o minori)	Nel caso in esame occorrerà procedere con l'aggiornamento della carta di circolazione che dovrà riportare i dati anagrafici del genitore affidatario (in caso di veicolo intestato a minore), ovvero del tutore responsabile in caso di interdetti o inabili

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it